

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO Emilio)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BRODOLINI)

NELLA SEDUTA DEL 5 MARZO 1969

Ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è quello di soddisfare, in attesa del riordinamento di tutta l'istruzione secondaria di secondo grado, le più urgenti esigenze del settore dell'istruzione professionale manifestatesi in sede scolastica e particolarmente avvertite dalla componente studentesca, che ne ha fatto oggetto di pressanti istanze anche in occasione di recenti manifestazioni.

Le esigenze in parola si riassumono nelle seguenti, cui corrispondono rispettivamente i tre articoli del disegno di legge:

1) ripristino delle classi speciali nel settore commerciale;

2) riconoscimento della qualifica nel mondo del lavoro;

3) riconoscimento della qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici.

Com'è noto, la legge 13 luglio 1965, n. 884, provvede all'istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. Contemporaneamente venivano soppresse alcune sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio ed in quelli femminili, consentendo però agli alunni in possesso del diploma di qualifica degli istituti professionali di frequentare classi ad ordinamento speciale per la preparazione agli esami di abilitazione per il conseguimento del diploma per perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Il funzionamento di tali classi veniva limitato fino all'anno scolastico 1967-68 nella

previsione di una adeguata estensione delle sezioni del nuovo istituto tecnico in tutto il territorio nazionale.

I giovani preparati nelle classi ad ordinamento speciale, in considerazione anche della formazione pratica ricevuta nelle classi di istituto professionale, hanno conseguito in genere buoni risultati negli esami di abilitazione ed hanno trovato soddisfacente collocamento in aziende del settore economico corrispondente.

Stante la modesta diffusione realizzata tuttora su scala nazionale dalle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali, e avuto riguardo all'interesse dei giovani, sembra opportuno ripristinare, in via transitoria e fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, le classi speciali previste dall'articolo 6 della citata legge 13 luglio 1965, n. 884, secondo le modalità previste dalla legge medesima.

La legge 31 marzo 1966, n. 205, stabilì il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli istituti professionali di Stato, ai fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, comunque non superiore ad un anno.

In effetti la norma, specie nelle aziende di modeste dimensioni, non ha costituito una sufficiente garanzia per gli interessati.

Si rende, pertanto, necessario che il riconoscimento della qualifica avvenga già all'atto dell'assunzione, in considerazione del-

la più che notevole preparazione acquisita dagli interessati. I datori di lavoro, in ogni caso, sono tutelati nei loro interessi dallo svolgimento del normale periodo di prova da parte del lavoratore.

La legge 21 aprile 1965, n. 449, nel riconoscere validità ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali nel campo del pubblico impiego per le carriere esecutive e per le carriere di carattere tecnico, prevedeva altresì la possibilità di ritenere validi detti diplomi per la partecipazione ai concorsi di alcune carriere di concetto.

Tale validità era subordinata ad una particolare procedura (decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione) intesa ad accertare la rispondenza del corso di studi compiuto alla natura delle funzioni da esercitare.

Il termine per l'emanazione dei previsti atti formali era il 31 dicembre 1965 ed il breve tempo a disposizione permise di far luogo soltanto a 12 decreti, limitatamente ad alcune Amministrazioni.

Si rende, invero, necessario riaprire i termini di tale norma sia per soddisfare le esigenze dei vari Ministeri, alcuni dei quali all'epoca stavano provvedendo ad un riordinamento delle carriere, sia per considerare anche nuove sezioni di qualifica istituite nel frattempo, sia in fine nell'interesse dei giovani, per un completo riesame del campo di applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dall'anno scolastico 1969-1970, presso gli istituti professionali di Stato per il commercio e gli istituti professionali femminili con sezioni per il commercio sono ripristinate, in via transitoria e fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, le classi ad ordinamento speciale previste dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884.

Sono ammessi alla prima delle anzidette classi coloro che abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale degli istituti professionali di Stato per il commercio o di istituti professionali femminili con sezione per il commercio.

Per l'istituzione e il funzionamento delle classi ad ordinamento speciale sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 6 e 8 della citata legge 13 luglio 1965, n. 884.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, sono soppresse le parole « dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno ».

Art. 3.

Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, può essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.